

Verbale di accordo

Il giorno 20 novembre 2015, presso la Sede di BUSITALIA VENETO S.p.A., si sono incontrate:

- la Società **BUSITALIA VENETO S.p.A.** nella persona dell'Amministratore Delegato Stefano Rossi, coadiuvato da Claudio Terzi, Marta Alfonsi, Davide Pacifico e Claudio Slaviero

e

- le Organizzazioni Sindacali Territoriali e le rispettive R.S.A.
 - **FILT-CGIL**, nelle persone di Matteo Cesaretto, Zecchini Alessandro
 - **FIT-CISL**, nelle persone di Emilio Rizzo, Enzo Carità
 - **UILTRASPORTI**, nelle persone di Ottavio Marangoni, Eugenio Riberto
 - **FAISA-CISAL**, nelle persone di Franco Raddi, Moreno Cezza, Pietro Casalino

Le sopra identificate Parti, dopo ampia ed articolata discussione e nel rispetto delle materie che il "Contratto collettivo aziendale Busitalia" assegna ad ognuna delle sedi di cui all'art 3 (*Sedi, fasi e materie delle relazioni industriali*), comma 4., punto 4.2, lettere a) b,) e c),

definiscono e concordano quanto segue:

Nastro Lavorativo

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 3 (*Sedi, fasi e materie delle relazioni industriali*), comma 4.2, lettera c), del "Contratto collettivo aziendale Busitalia", le Parti convengono che, in considerazione della particolare tipologia di servizio urbano del Comune di Rovigo ed extraurbano della Provincia di Rovigo e nell'ambito di quanto previsto all'articolo 36 (*Nastro lavorativo e riprese*), comma 12, del "Contratto collettivo aziendale Busitalia", i turni di servizio programmati secondo quanto previsto dai commi 3. e 4., del medesimo articolo e definiti "in flessibilità" possano essere individuati nella percentuale massima del 34% e debbano essere tutti obbligatoriamente svolti, nel rispetto della rotazione individualmente programmata ed assegnata, da tutti i conducenti in servizio.

Tempi accessori

Le parti in riferimento a quanto previsto dall'art. 37 (*Tempi accessori e relative prestazioni*), comma 4., del "Contratto collettivo aziendale Busitalia", hanno individuato le situazioni particolari di cui alla allegata tabella A).

Rifornimento autobus a metano presso distributori esterni

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 77 (*Indennità legate all'effettuazione di specifiche attività*), comma 1., punto 1.4, le Parti, avuta considerazione delle particolari modalità relative al rifornimento degli autobus a metano, convengono che l'importo lordo della "indennità self service" di 2,50 euro (due/50) per ogni rifornimento, di cui al medesimo articolo, stesso comma, punto 1.1., sia incrementata fino all'importo complessivo ed omnicomprensivo di euro 4 (quattro/00), importo che resta comunque non utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto di lavoro.


Rovigo, li 20 novembre 2015

BUSITALIA VENETO

OOSS Territoriali e RSA

FIT-CISL Rizzo Emilio
FILT-CGIL [signature]
FAISA-CISAL Raddi Franco
UILTRASPORTI [signature]

[signature]
[signature]
[signature]
[signature]



Accordo di armonizzazione *ex artt. 13, 14 e 81* del “*Contratto collettivo aziendale Busitalia*”, applicato da Busitalia Veneto S.p.A

Il giorno 20 novembre 2015, presso la Sede di BUSITALIA Veneto S.p.A., in Rovigo, viale Petrarca n.12, si sono incontrate:

- la Società **BUSITALIA VENETO S.p.A.** nella persona dell'Amministratore Delegato Stefano Rossi, coadiuvato da Claudio Terzi, Marta Alfonsi, Davide Pacifico e Claudio Slaviero

e

- le Organizzazioni Sindacali Territoriali e le rispettive R.S.A.
 - **FILT-CGIL**, nelle persone di Matteo Cesaretto, Zecchini Alessandro
 - **FIT-CISL**, nelle persone di Emilio Rizzo, Enzo Carità
 - **UILTRASPORTI**, nelle persone di Ottavio Marangoni, Eugenio Riberto
 - **FAISA-CISAL**, nelle persone di Franco Raddi, Moreno Cezza, Pietro Casalino

Le sopra identificate Parti, dopo ampia ed articolata discussione,

premessi che:


- con atto notarile del 20 gennaio 2015 è stata costituita la Società BUSITALIA VENETO avente lo scopo di essere il nuovo soggetto unico deputato a gestire il trasporto pubblico locale extraurbano delle Province di Padova e Rovigo, nonché quello urbano dei Comuni di Padova e Rovigo;
- a detta Società di nuova costituzione sono stati trasferiti, con decorrenza 1 aprile 2015 e nel rispetto delle vigenti normative, i rami d'azienda di BUSITALIA Sita Nord S.r.l. costituiti dalla Sede Operativa di Padova e dall'Unità Operativa di Rovigo;
- a tutto il personale trasferito ha continuato ad essere applicato il CCNL in essere presso la Società cedente (Autoferrotranvieri ASSTRA), nonché la contrattazione collettiva di secondo livello dalla stessa già applicata - seppure nella fase transitoria - e denominata “*Contratto collettivo aziendale Busitalia*” del 18.02.2015;
- nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti norme di legge, in data 20 marzo 2015, si è proceduto all'esame congiunto previsto dall'art. 47, comma 2., L. n. 428/1990, il cui contenuto viene qui richiamato e confermato, dandolo per integralmente trascritto;
- nel corso di molteplici incontri successivamente tenutisi e conformemente con quanto previsto nella seconda parte del punto 11) del documento datato 20 marzo 2015, le sopra identificate Parti hanno dato corso alla fase di armonizzazione prevista dall'anzidetto “*Contratto collettivo aziendale Busitalia*”.
- al comma 4. dell'art 14 del summenzionato “*Contratto collettivo aziendale Busitalia*” è previsto che gli accordi di armonizzazione siano raggiunti e sottoscritti tra le Parti, entro il termine di mesi sei dalla data di conclusione della procedura prevista dal richiamato articolo 47, termine che le stesse hanno poi concordemente prorogato fino al 30.11.2015;
- l'efficacia del periodo transitorio di cui al precedente alinea cesserà, pertanto, alla data ivi indicata, con conseguente successiva immediata ed integrale applicazione di tutte le disposizioni di cui al “*Contratto collettivo aziendale Busitalia*” e dal presente accordo di armonizzazione normativa ed economica;

le parti convengono quanto segue:

Ambito di applicazione

Quanto qui di seguito convenuto trova applicazione esclusivamente nei confronti del personale già pervenuto a Busitalia Veneto S.p.A. dal ramo d'azienda di BUSITALIA Sita Nord S.r.l. - Unità Operativa di Rovigo - con procedura *ex art. 2112 c.c.* e già destinatario, tenuto anche conto di quanto disposto dall'art 26 del Regolamento Allegato A), R.D. n. 148/1931, se ed in quanto applicabile, delle disposizioni di cui al Verbale di accordo *ex art. 47, L. n. 428/1990* del 20 marzo 2015.

Ne consegue che quanto qui di seguito convenuto non è, in alcun caso, applicabile o rivendicabile dal personale che sia pervenuto o pervenga a Busitalia Veneto S.p.A. con differenti modalità e/o procedure o con procedure che, ancorché analoghe, siano diverse da quella specificamente richiamata nel capoverso precedente.



Armonizzazione Normativa

Le Parti convengono che, allo scopo di uniformare al presente accordo le procedure amministrative ed i sistemi informatici aziendali, necessari alla realizzazione delle buste paga, alla nuova struttura della retribuzione aziendale, nonché di rendere l'applicazione di detta struttura retributiva contestuale all'erogazione dell'"Assegno Individuale Aziendale" di cui all'art. 81 (*Armonizzazione della retribuzione aziendale*), comma 3., la decorrenza individuata per l'applicazione dei nuovi istituti contrattuali è, sia per la parte normativa che per quella economica, il 1° dicembre 2015. Fino a tale data resta valida l'attuale struttura retributiva.

Pertanto, a decorrere dal 1.12.2015, trova definitiva ed integrale applicazione, per il personale di Busitalia Veneto S.p.A. di cui al precedente capitolo "Ambito di applicazione", il "Contratto collettivo aziendale Busitalia", fermo restando quanto previsto dall'art 3 (*Sede, fasi e materie delle relazioni industriali*) in tema di informazione, esame congiunto e contrattazione presso la sede territorialmente competente, ivi incluse le materie di competenza della C.O.T. (Commissione orari e turni).

Armonizzazione Retributiva

Con la medesima decorrenza di cui al precedente punto e in coerenza con quanto previsto dall'art. 81 (*Armonizzazione della retribuzione aziendale*) del "Contratto collettivo aziendale Busitalia" ed anche al fine che non sussistano, per i lavoratori interessati, tenuto conto dell'invarianza del costo aziendale individuale, diminuzioni retributive a parità di condizioni lavorative assimilabili, è stato individuato e concordemente definito l'ammontare del trattamento economico *ad personam* di cui all'art. 81 (*Armonizzazione della retribuzione aziendale*), comma 3., del "Contratto collettivo aziendale Busitalia", non riassorbibile né rivalutabile, utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto di lavoro ed erogato per tutte le mensilità, incluse quelle aggiuntive, denominato "Assegno individuale aziendale".

I valori di detto assegno sono stati individuati, tenuto anche conto di specifiche peculiarità, per:

- residenza di servizio assegnata;
- inquadramento parametrico attribuito e profilo professionale rivestito;

Gli importi dell'anzidetto "Assegno individuale aziendale" sono elencati nell'allegata tabella A).

Restano sostanzialmente confermate, per quanto concerne il loro complessivo ammontare, le erogazioni economiche precedentemente pattuite con contrattazione individuale ed erogate in misura fissa e continuativa.

Ai fini dell'attribuzione dell'"Assegno individuale aziendale" si farà riferimento al parametro a ciascuno attribuito alla data del 31/03/2015.

In conformità di quanto previsto dal "Contratto collettivo aziendale Busitalia", le parti convengono che, tenuto conto dell'invarianza del costo aziendale individuale, la definizione degli importi dell'"Assegno individuale aziendale" non debba comportare alcun tipo di penalizzazione economica per i lavoratori interessati, a parità di condizioni lavorative assimilabili. A tal fine, le stesse costituiscono una Commissione Paritetica, composta da un rappresentante per ognuna delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il "Contratto collettivo aziendale Busitalia" e da un pari numero di rappresentanti aziendali, incaricata di verificare, ai sensi dell'art. 3 (*Sedi, fasi e materie delle relazioni industriali*), comma 4.2., lett. c), dell'accordo medesimo, che, trascorso il periodo contrattualmente previsto, per i lavoratori interessati, tenuto conto dell'invarianza del costo aziendale individuale, non sussistano diminuzioni retributive a parità di condizioni lavorative assimilabili.

La Commissione opererà analizzando i report forniti dall'azienda e le eventuali segnalazioni, definendo, qualora necessario, gli opportuni correttivi agli importi individuati nella tabella A) allegata al presente accordo.

Le parti convengono infine che, i meccanismi di controllo previsti al punto 3.2 dell'art. 81 (*Armonizzazione della retribuzione aziendale*), verranno attivati nel corso del semestre successivo, fatti salvi i casi in cui siano comunque rilevabili a priori delle palesi difformità rispetto a quanto previsto da tale norma contrattuale.

Rovigo 20 novembre 2015

BUSITALIA VENETO



OOSS Territoriali e RSA

FIL CISL Rizzo Enrico
FIL CGIL
FAISA-CISAL
ULTRASPORTI
Ned. ...
Eugenio Ribero

Prospetto ufficiale distanze deposito/capolinea

Esercizio di Rovigo - Aree di sosta notturna

Località	Indirizzo	Titolo di godimento	N° Bus	distanza dal capolinea andata	distanza dal capolinea ritorno	tempi dal capolinea andata	tempi dal capolinea ritorno	tipo deposito
Rovigo	Viale Petrarca, 12	Proprietà	8 E + 27 U.	km. 0,8	km. 0,7	5,0	4,0	
Adria	Via Risorgimento 45/A	Proprietà	12 + 1	km. 2,4	km. 1,9	5,0	4,0	
Ariano nel Polesine	P.le Donatori di Sangue	Parcheggio Com.	6	km. 2,2	km. 2,2	4,0	4,0	pubblico
Badia	Via Camignola Vecchia	Proprietà	7 + 1	km. 2,0	km. 2,0	6,0	6,0	
Bagnoli di Sopra	Via Mazzini	Localione	1	km. 0,1	km. 0,1	1,0	1,0	pubblico
Ca' Trepolo	Viale delle Industrie	Deposito CAPA	11	km. 1,4	km. 1,4	4,0	3,0	
Castelmassa	Zona Artigianale	Parcheggio Com.	3	km. 3,5	km. 3,5	6,0	6,0	pubblico
Cavarzere	Zona Artigianale	deposito ACTV	2	km. 4,5	km. 4,5	7,0	7,0	
Codigoro	Viale della Resistenza	Parcheggio Com.	2	km. 2,3	km. 2,3	4,0	4,0	pubblico
Melara	Via Dell'Artigianato	Parcheggio Com.	3	km. 1,6	km. 1,6	3,0	3,0	pubblico
Rosolina Mare	P.le S. Antonio	Parcheggio Com.	2	km. 0,8 P.le Europa km. 2,2 Dal Moro	km. 0,8 P.le Europa km. 2,7 Dal Moro	2,0 4,0	3,0 5,0	pubblico
Scardovari	Viale della Repubblica	Parcheggio Com.	3	km. 0,1	km. 0,1	1,0	1,0	pubblico
Stienta	Viale Dell'Artigianato	Parch. Centro Artig.	6	km. 3,0 - Occhiob. km. 2,1 - Stienta	km. 2,9 - Occhiob. km. 2,1 - Stienta	Occhiob. 5,0 Stienta 5,0	Occhiob. 5,0 Stienta 5,0	
Taglio di Po	Via da Vinci (stadio)	Parcheggio Com.	7	km. 0,9	km. 0,9	3,0	3,0	pubblico
Trecenta	Ospedale S. Luca	Parcheggio Com.	7	km. 2,5 centro km 0,3 ospedale	km. 1,8 centro km 0,3 ospedale	centro 4,0 ospedale 1,0	centro 4,0 ospedale 1,0	pubblico

pubblico = 15 minuti pre turno

Rovigo	Via B. Tisi da Garofolo	Biglietteria	Localione
--------	-------------------------	--------------	-----------

ROVIG. :	FS	Andata km	Ritorno km	Andata tempo	Ritorno tempo
Deposito per		km 0,3	km 0,3	2	2
	Porta Po (circonvallaz.)	km 2,3	km 2,2	6	6
	Ospedale (V.le Pace)	km 3,8	km 3,5	8	8
	Media Casalini	km 2,6	km 2,5	7	7
	Media Bonifacio	km 1,7	km 1,7	4	4
	Media Riccoboni	km 1,0	km 1,2	3	3
	ITIS	km 2,2	km 2,2	5	5
	P.le Appiotti (circonvallaz.)	km 2,3	km 2,3	7	7

TABELLA A -

per

de

agg. 30/10/15



